



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2023

Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro Paese, pur essendo la culla dell'arte e della cultura, non riconosce espressamente la musica come elemento essenziale dell'educazione. Nonostante una tradizione musicale eccelsa, l'Italia risulta, infatti, tra i Paesi europei più arretrati sotto il profilo dell'educazione musicale. I dati che emergono dalle numerose indagini statistiche sono preoccupanti: nel Paese del « bel canto » non si riscontra una crescita culturale in campo musicale.

La formazione in questa disciplina, infatti, versa in un cattivo stato di salute, essenzialmente per le carenze in ambito didattico e per l'inadeguatezza dei programmi ministeriali nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti pareggiati, nelle scuole professionali e nelle accademie. Inoltre, a causa delle varie riforme dell'organizzazione scolastica, la musica riveste un molo sempre più marginale tra le materie di insegnamento, fino a non accompagnare più il processo di crescita dei giovani. La musica, dunque, ormai latita nelle istituzioni e lascia alle timide iniziative dei singoli la volontà di coltivare la propria sensibilità musicale. Ciò stride fortemente con la storia del nostro Paese, contraddistinto da sempre per le sue tradizioni culturali e musicali. Si aggiunga a ciò il fatto che l'insegnamento di qualità è riservato all'ambito dei conservatori che offrono professionalità tecniche soltanto per un numero ristretto di ragazzi. Ma la musica non deve essere elitaria, anzi la sua capacità di raffigurare un mondo simbolico e di utilizzare un linguaggio universale può costituire un veicolo per raggiungere tutti i segmenti della popolazione e in primo luogo le fasce d'età dei bambini e degli adolescenti. Il disagio giovanile è un fenomeno in preoccupante

crescita, soprattutto nei grandi centri urbani ed è stato ormai ampiamente verificato come un coinvolgimento in una fondamentale esperienza creativa e culturale possa costituire un momento di rivalsa e di crescita sociale. L'educazione musicale, dunque, può contribuire validamente al dialogo e alla comunicazione e divenire matrice di un processo di sviluppo collettivo, poiché la musica concorre a esprimere il senso di appartenenza a una comunità e a conservare i contorni dell'identità personale e sociale.

Gli investimenti pubblici in questo settore, soprattutto per gli aspetti educativi, sono praticamente inesistenti. Lo Stato, invece, deve farsi promotore di un'iniziativa volta all'attuazione di un ampio progetto che veda la musica come veicolo per un'opportunità di riscatto delle generazioni più giovani e sfortunate.

Esemplare è stato, in tal senso, il modello « Abreu », adottato, ormai da più di trent'anni, in Venezuela. Il progetto del « Sistema nazionale di orchestre giovanili e infantili » è nato nel 1975 su iniziativa del Maestro José Antonio Abreu, direttore d'orchestra ed ex Ministro della cultura nel suo Paese. « *El Sistema* » coinvolge oggi 250.000 bambini e ragazzi, tutti provenienti dai quartieri più poveri e squallidi di Caracas e dell'intero Venezuela, riuniti in 140 compagini giovanili (da dodici a ventisei anni di età), 125 infantili (da sette a dodici anni di età) e le nuove orchestre pre-infantili (da quattro a sette anni di età) oltre a 300.000 coristi.

È proprio dallo stimolo proveniente dall'emblematica esperienza del modello venezuelano che l'Italia dovrebbe trarre spunto per dare inizio a una nuova stagione di rin-

novo sociale basato sulla fondamentale esperienza della musica, in grado di attivare un vero e proprio sistema integrato di formazione musicale che allontani i giovani dalla strada, dalla criminalità e dalla droga, offrendo loro un'occasione di riscatto esistenziale, la possibilità gratuita di farsi una cultura cioè una vita.

Le orchestre e cori giovanili presenti in Italia sono, attualmente, iniziative locali (ad esempio l'Orchestra giovanile italiana di Fiesole e la JuniOrchestra dell'Accademia di Santa Cecilia), e, nonostante realizzino eventi musicali di eccezione, rischiano di essere vanificati in assenza di un disegno complessivo di sviluppo sociale della gioventù.

È indispensabile, invece, che il nostro Parlamento si attivi per un'azione di sistema volta a offrire a livello nazionale opportunità di accesso gratuito alla musica a un numero sempre maggiore di ragazzi. Molte sono, infatti, le energie che potrebbero essere catalizzate per avviare anche nel nostro Paese un sistema organico - una vera e propria rete per la musica - a cominciare dalla copiosa disponibilità di maestri di orchestra, ma anche di amministratori locali, di imprese e di operatori culturali. Un allievo, compreso lo strumento che suona, potrebbe costare al nostro Paese meno di 80 euro l'anno.

Per l'attuazione di tale progetto, tuttavia, è indispensabile l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, ovvero di un ente *ad hoc* che faccia propri gli obiettivi del sistema musicale venezuelano, quale unico punto di riferimento nazionale sul quale far convergere gli sforzi per garantire l'avvio di un processo duraturo, con obiettivi precisi e risultati misurabili.

Obiettivo principale di tale fondazione deve essere quello di stabilire e di affermare un nuovo modello educativo musicale con metodologie appropriate a ciascuna realtà sociale per estendere al più alto numero di

ragazzi, bambini e famiglie l'accesso libero e gratuito alla musica e alle espressioni dell'arte al fine di sviluppare la personalità dei singoli attraverso la pratica costante della disciplina, del rispetto e della passione. La fondazione, tra gli altri, dovrà definire, d'intesa con le regioni, un piano strategico-operativo per coordinare le iniziative e per sostenere la creazione di orchestre giovanili nelle situazioni più disagiate delle città italiane. Occorrerà, peraltro, fare perno sui comuni affinché, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, essi si rivelino le fucine per la diffusione capillare del sistema delle orchestre e dei cori giovanili in tutto il territorio nazionale, ma allo stesso tempo promuovendo e consolidando le specificità culturali delle diverse aree del Paese. La fondazione, inoltre, avrà lo scopo di creare occasioni di dibattito e di confronto nazionali sulle tematiche legate allo sviluppo socio-culturale tramite attività educative basate sulla musica. Sarà, dunque, necessario elaborare progetti per la richiesta di finanziamenti presso l'Unione europea, i Ministeri competenti, le regioni, gli enti locali e i privati nonché predisporre un piano di comunicazione adeguato per la diffusione di esperienze e progetti. Infine, dovrà essere assicurata la piattaforma operativa e amministrativa per la formazione delle risorse umane.

È prevista, inoltre, l'adesione al progetto delle realtà musicali dei territori competenti e delle associazioni nazionali di settore, quali Federculture e Associazione nazionale dei comuni italiani.

Le prime sperimentazioni di orchestre giovanili potranno essere avviate in città italiane che geograficamente rappresentano tutto il territorio peninsulare e che storicamente hanno provato esperienze simili votate alla musica e ai giovani disagiati: ad esempio Napoli, Roma e Milano. In seguito potranno essere individuate altre città nelle quali avviare ulteriori sperimentazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove, quale principio generale dell'ordinamento, la musica lirica, sinfonica e cameristica, quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini e in particolare delle categorie meno abbienti.

2. Nell'ambito del principio di cui al comma 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, favorisce il riscatto sociale degli adolescenti e dei giovani più a rischio sul piano socio-economico, attraverso l'insegnamento gratuito e la pratica collettiva della musica.

3. L'accesso a titolo gratuito alle attività formative di cui alla presente legge è garantito ai bambini, agli adolescenti e ai giovani senza distinzioni di sesso, età o confessione religiosa, che risiedono stabilmente sul territorio nazionale.

Art. 2.

(Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita la Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia, di seguito denominata « Fondazione ».

2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministro della cultura.

Art. 3.

(Obiettivi della Fondazione)

1. Gli obiettivi della Fondazione sono:

a) coordinare le iniziative e sostenere la creazione di orchestre giovanili nelle città italiane garantendo l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1;

b) sollecitare i comuni e gli altri enti locali, tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) ai fini della diffusione del sistema delle orchestre e dei cori giovanili in Italia, anche attraverso la concessione in uso gratuito di adeguate strutture pubbliche;

c) stabilire e affermare un nuovo modello educativo musicale con metodologie adatte a ciascuna realtà sociale, anche in collaborazione con soggetti senza scopo di lucro;

d) promuovere e consolidare, anche attraverso la musica, le specificità culturali delle regioni;

e) estendere al più alto numero di giovani, di adolescenti, di bambini e di famiglie l'accesso libero e gratuito alla musica e alle espressioni dell'arte;

f) sviluppare la personalità dei singoli attraverso la pratica costante della disciplina, del rispetto e della passione della pratica musicale;

g) creare occasioni di dibattito e di confronto nazionali sulle tematiche legate allo sviluppo socio-culturale tramite attività educative basate sulla musica.

Art. 4.

(Compiti della Fondazione)

1. La Fondazione svolge i seguenti compiti:

a) definisce, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ascoltate le associazioni rappresentative degli interessi del settore, un piano strategico-operativo triennale per la diffusione capillare e per lo sviluppo sul territorio nazionale di orchestre giovanili e dell'infanzia, attraverso la rete delle amministrazioni locali;

b) coordina l'istituzione di orchestre giovanili e dell'infanzia nel territorio nazionale tramite la stipula di convenzioni con gli enti locali;

c) coordina l'attività delle singole orchestre giovanili e dell'infanzia sul territorio, individuando *standard* comuni e uniformi di svolgimento delle attività, in attuazione dei principi indicati dall'articolo 1;

d) vigila sulle attività svolte dalle orchestre giovanili e dell'infanzia, affinché venga rispettato il principio della gratuità della prestazione a bambini, ad adolescenti e a giovani senza distinzioni di età, sesso o confessione religiosa;

e) verifica che le attività delle orchestre giovanili e dell'infanzia siano svolte al fine di assicurare economie delle risorse di gestione e una maggiore offerta di spettacoli;

f) cura e diffonde un piano di comunicazione adeguato per la diffusione di esperienze, progetti e significati;

g) elabora progetti per la richiesta di finanziamenti presso l'Unione europea e le altre istituzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, spetta alla Fondazione garantire:

a) la gestione delle attività per il conseguimento degli scopi assegnati;

b) l'acquisizione dei finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione del progetto;

c) l'utilizzazione di personale qualificato e in numero adeguato ad assicurare

obiettivi di efficienza e di efficacia, attraverso la presenza di musicisti di orchestre professionali con funzioni di docenza;

d) la disponibilità e l'organizzazione, anche mediante convenzioni e accordi con gli enti locali, di strutture pubbliche adeguate ad assicurare il costante funzionamento delle orchestre;

e) l'aggiornamento delle metodologie didattiche;

f) la distinzione di percorsi formativi in relazione alle diverse attitudini degli allievi;

g) la documentazione dell'intera attività formativa, anche a mezzo di supporti audiovisivi;

h) la promozione di iniziative, scambi e ospitalità reciproci con orchestre di altri Paesi.

Art. 5.

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente onorario;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi della Fondazione sono nominati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Presidente)

1. Il presidente della Fondazione è scelto tra soggetti aventi comprovate capacità ed esperienze in ambito musicale, con partico-

lare riferimento alla gestione di attività e di servizi culturali. Ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.

2. Il presidente è nominato nell'ambito del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dallo statuto.

3. Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 7.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, nominati in base a quanto stabilito dallo statuto.

2. Il primo consiglio di amministrazione, che approva lo statuto della Fondazione, è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto da tre membri, quali:

a) un consigliere designato dal Ministro della cultura;

b) un consigliere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un consigliere designato dalle associazioni rappresentative degli interessi del settore.

3. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione si provvede entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

*(Competenze del consiglio
di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione;

c) approvare i regolamenti di organizzazione e di funzionamento della Fondazione;

d) approvare i bandi e i capitolati di gara;

e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

f) eleggere al proprio interno il presidente;

g) delegare specifici compiti ai consiglieri;

h) nominare il direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;

i) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio;

l) approvare le eventuali modifiche allo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione, inoltre, svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dallo statuto.

Art. 9.

(Direttore)

1. Il direttore detiene la responsabilità gestionale e organizzativa generale della Fondazione. In particolare:

a) è il responsabile dell'attuazione dei programmi e delle attività della Fondazione;

b) partecipa con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) individua le iniziative promozionali e di ricerca che ritiene opportune per la migliore valorizzazione delle attività della Fondazione;

d) propone al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

e) presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio precedente;

f) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al consiglio di amministrazione l'applicazione del contratto collettivo di lavoro;

g) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;

h) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del bilancio preventivo approvato;

i) stipula i contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;

l) firma la corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non sono di competenza del presidente;

m) nomina il responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

n) nomina il responsabile del trattamento dei dati personali previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture conta-

bili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al consiglio di amministrazione e allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa. È composto da tre revisori, nominati in base a quanto stabilito dallo statuto, di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

2. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

(Statuto)

1. Lo statuto della Fondazione stabilisce:

a) le procedure di nomina del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del direttore;

b) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi della Fondazione;

c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione della Fondazione;

d) i principi di organizzazione e i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione dei compiti istituzionali della Fondazione;

e) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

f) i rapporti di collaborazione della Fondazione con i soggetti pubblici e privati.

2. È rimessa allo statuto la disciplina di quanto non espressamente indicato nella presente legge.

€ 1,00